

- (9) Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ⁽¹⁾. L'11 settembre 2018 si è svolta, con la partecipazione di rappresentanti dei 28 Stati membri, della Commissione e del Parlamento europeo in qualità di osservatore, una riunione di un gruppo di esperti in cui sono state discusse le misure in questione.
- (10) Per alcuni stock, come la passera di mare, lo CSTEP ha constatato che il tasso di sopravvivenza dei singoli esemplari non era probabilmente così attendibile come quello riscontrato per altre specie. La Commissione, tuttavia, aveva considerato l'impatto relativo di tale esenzione sull'intero stock, rispetto ai singoli esemplari, e lo aveva conciliato con la necessità di proseguire l'attività di pesca per poter raccogliere i dati che avrebbero permesso di rispondere alle osservazioni formulate dallo CSTEP. La Commissione ritiene che, nel caso in cui la quantità relativa dei rigetti morti sia piuttosto bassa, concedere esenzioni su base temporanea sia un approccio prudente e pragmatico alla gestione della pesca, in quanto non sarebbe altrimenti possibile raccogliere i dati indispensabili per una gestione corretta e consapevole dei rigetti in vista della piena entrata in vigore dell'obbligo di sbarco.
- (11) Il regolamento delegato (UE) 2018/45 ha istituito un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sogliole di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione (MCRS) effettuate con reti da traino nella divisione CIEM 4c, sulla base di prove scientifiche dei tassi di sopravvivenza dei rigetti. Tali prove, valutate negli anni precedenti, sono state ritenute sufficienti dallo CSTEP ⁽²⁾. La nuova raccomandazione comune propone che tale esenzione continui ad essere applicata. Lo CSTEP ha constatato l'assenza di nuove informazioni sull'ubicazione delle zone di riproduzione ⁽³⁾. Poiché attualmente le zone di riproduzione non sono state identificate, l'esenzione potrebbe essere inclusa nel presente regolamento; sarebbe tuttavia opportuno che gli Stati membri trasmettessero le informazioni pertinenti non appena tali zone saranno state individuate.
- (12) Il regolamento delegato (UE) 2018/45 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza, come stabilito dall'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, per le catture di scampo effettuate con nasse nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4, sulla base di prove scientifiche dei tassi di sopravvivenza. Tali prove, valutate negli anni precedenti, sono state ritenute sufficienti dallo CSTEP ⁽⁴⁾. La nuova raccomandazione comune propone che tale esenzione continui ad essere applicata. Poiché le circostanze sono immutate è quindi opportuno includerla nel presente regolamento.
- (13) Il regolamento delegato (UE) 2018/45 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di scampo effettuate nella sottozona CIEM 4 con determinati attrezzi, a condizione che venga utilizzato un dispositivo di selettività (NetGrid). L'esenzione è stata limitata ai mesi invernali e a determinate unità funzionali CIEM. La nuova raccomandazione comune propone che essa continui ad essere applicata e sia estesa anche alle divisioni CIEM 2a e 3a. Nel 2018 gli Stati membri hanno fornito dati scientifici aggiornati al fine di dimostrare i tassi di sopravvivenza dello scampo catturato con reti a strascico dotate di sacco con dimensioni di maglia superiori a 80 mm o pari ad almeno 70 mm e munite di dispositivi di selettività specifici. Le prove sono state presentate allo CSTEP, che ha espresso perplessità ⁽⁵⁾ sulle stime dei tassi di sopravvivenza per la costa occidentale del Mare del Nord e sulla loro rappresentatività per l'intera area. Lo CSTEP ha tuttavia osservato che le informazioni scientifiche di supporto si basavano su un metodo affidabile e che la tecnica di convalida utilizzata nel contesto di flotte di più ampie dimensioni era appropriata. In tali circostanze, l'esenzione può essere applicata fino al 31 dicembre 2021; sarebbe tuttavia opportuno che gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto trasmettessero i dati relativi alle attività di pesca effettuate lungo la costa occidentale del Mare del Nord.
- (14) Il regolamento delegato (UE) 2018/45 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture accessorie di specie soggette a limiti di cattura nell'attività di pesca effettuata con nasse e cogolli, sulla base di prove scientifiche dei tassi di sopravvivenza. Dalla valutazione di tali prove effettuata negli anni precedenti lo CSTEP ha concluso ⁽⁶⁾ che i dati disponibili indicavano una mortalità dei pesci rigettati verosimilmente bassa, in presenza di catture effettive comunque trascurabili nell'ambito di questo tipo di pesca. Dal momento che le catture non sono significative e che le circostanze sono immutate, l'esenzione può essere inclusa nel presente regolamento.
- (15) La nuova raccomandazione comune propone un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare nell'attività di pesca effettuata con reti da imbrotto e tramagli nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche atte a dimostrare i tassi di sopravvivenza dei rigetti di passera di mare nell'ambito di tale attività di pesca. Dalle prove presentate lo CSTEP ha concluso ⁽⁷⁾ che erano state fornite informazioni soddisfacenti comprovanti un tasso di sopravvivenza molto elevato. È pertanto opportuno includere tale esenzione nel presente regolamento.

⁽¹⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf>

⁽²⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf>

⁽³⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf>

⁽⁴⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf>

⁽⁵⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf>

⁽⁶⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1780485/STECF+PLEN+17-02.pdf>

⁽⁷⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf>

